

y') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0¹⁾

Contratto di comparto per il personale delle scuole dell'infanzia: contratto transitorio relativo ai requisiti di accesso ed all'orario di lavoro

1)Pubblicato nel B.U. 26 luglio 2016, n. 30.

Capo II Requisiti di accesso

Art. 2 (Requisiti di accesso per il profilo professionale "insegnante di scuola dell'infanzia")

(1) A partire dall'anno scolastico 2017/2018 per il profilo professionale „insegnante di scuola dell'infanzia" è previsto il seguente requisito di accesso:

- diploma del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria.

(2) Per l'insegnante specializzata/specializzato della scuola di infanzia è previsto, oltre all'attestato di formazione quale insegnante di scuola dell'infanzia, il seguente requisito di accesso:

- diploma di specializzazione a livello universitario per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (60 CFU).

(3) L'accesso al profilo professionale „insegnante di scuola dell'infanzia" è consentito, in deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo ed in considerazione degli sviluppi storici dei requisiti di accesso per questo profilo professionale, anche al personale in possesso dei requisiti di accesso di cui all'allegato 1, rispettando le limitazioni temporali indicate.

Art. 3 (Requisiti di accesso per il profilo professionale "collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico")

(1) L'accesso al profilo professionale "collaboratrice pedagogica/collaboratore pedagogico" è consentito al personale in possesso dei requisiti di accesso di cui all'allegato 1, rispettando le limitazioni temporali indicate.

Art. 4 (Ulteriore requisito di accesso per il personale di madrelingua ladina)

(1) Per il personale di madrelingua ladina è previsto inoltre, per entrambi i profili professionali, il seguente requisito di accesso:

- attestati corrispondenti al titolo di studio sul superamento dell'esame di bilinguismo e dell'esame di ladino effettuato presso l'Intendenza scolastica ladina.

ALLEGATO 1: REQUISITI DI ACCESSO PERSONALE SCUOLA DI INFANZIA (IN CONSIDERAZIONE DEGLI SVILUPPI STORICI)

COLLABORATRICE PEDAGOGICA / COLLABORATORE PEDAGOGICO

a) attestato di formazione rilasciato entro il 2007: formazione specifica, con esito positivo, non inferiore ad un biennio prevista per il settore della scuola di infanzia oppure una formazione equivalente (diploma di qualifica di assistente di scuola dell'infanzia, di addette

ai servizi di assistenza sociale e familiare, assistente all'infanzia, assistente ai servizi sociali, operatrice ai servizi sociali);

OPPURE

b) attestato di formazione rilasciato entro il 2014: diploma di maturità ad indirizzo pedagogico o socio-pedagogico.

INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA

a) attestato di formazione rilasciato entro il 2000: diploma di abilitazione per insegnanti di scuola materna;

OPPURE

b) attestato di formazione rilasciato entro il 2002: diploma di maturità del liceo pedagogico – sezione scuola di infanzia, diploma di maturità o diploma della scuola magistrale;

OPPURE

c) attestato di formazione rilasciato entro il 2009: studio universitario di almeno quattro anni con una laurea in Scienze dell'Educazione, in Pedagogia o in Psicologia, in combinazione con un'attestazione di formazione di cui alle lettere a) o b) o, in alternativa, per le lauree in Scienze dell'Educazione e in Pedagogia, attestazione sull'approfondimento della prima infanzia;

OPPURE

d) laurea in Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia.

Per l'insegnante specializzata di scuola dell'infanzia, oltre all'attestato di formazione quale insegnante di scuola dell'infanzia:

a) diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno di scuola dell'infanzia secondo la [legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20](#);

OPPURE

b) qualifica aggiuntiva per la formazione di insegnanti di sostegno nella Scuola dell'Infanzia e Primaria (400 h).